

Comune di Como

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI E/O ALTRI VANTAGGI ECONOMICAMENTE
VALUTABILI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 6 ottobre 2025

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciutagli dalla Costituzione, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e privati, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi e di altre forme di benefici economici per attività, o progetti che diano attuazione ad interventi sussidiari rispetto alle linee di azione del Comune.
3. I soggetti destinatari dei contributi e degli altri benefici di natura economica da parte del Comune sono individuati in dettaglio nel successivo art. 4.
4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce presupposto di legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte del Comune.
5. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi previsti da norme di legge o da specifici atti amministrativi, quali convenzioni, regolamenti, protocolli d'intesa o accordi.

Art. 2 (Definizioni)

Regolamento: insieme delle presenti norme che disciplinano la concessione di contributi economici e/o altri vantaggi economicamente valutabili erogati dal Comune di Como;

Contributi: erogazioni in denaro da parte del Comune di Como (per iniziative e per attività ordinaria);

Vantaggi: Altri benefici economicamente valutabili

Art. 3 (Principali aree di intervento)

1. I contributi e i vantaggi di cui al presente Regolamento sono concessi dal Comune per favorire la partecipazione attiva di soggetti giuridici che operano nelle seguenti aree di intervento:
 - promozione e protezione sociale, sviluppo di comunità anche dei quartieri, iniziative di solidarietà, socio-sanitarie e di promozione e tutela della salute e del benessere, sociali, culturali o ricreative, inclusione sociale e/o di genere;
 - formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale, iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;

- cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici, attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico;
- sport e tempo libero, iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive e ricreative;
- tutela dell'ambiente, degli animali e del verde, iniziative promozionali per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico, promozione della mobilità sostenibile;
- turismo, promozione culturale e del patrimonio artistico della città, iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri e per la valorizzazione commerciale e marketing territoriale;
- sviluppo economico e relazioni internazionali, iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
- sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socioculturale legate alla promozione del volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace, al dialogo interculturale, alle attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza ed ai rapporti con le città gemellate;
- sviluppo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica in connessione con iniziative legate alle eccellenze distintive del territorio;
- protezione civile per lo svolgimento di attività educative, formative e ogni forma di iniziativa, volta a promuovere le attività e i compiti della protezione civile;
- innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione per l'organizzazione e la promozione di iniziative dirette a tali fini;
- interventi straordinari per la manutenzione e il decoro di immobili comunali o dell'impiantistica aventi finalità sociali, culturali e sportive.

Art. 4

(Soggetti che possono richiedere i contributi e/o vantaggi. Requisiti)

1. Sono destinatari del contributo o del vantaggio le associazioni / enti privati, dotati di personalità giuridica, aventi sede legale nel Comune di Como da almeno tre anni, purché in base all'atto costitutivo/statuto siano abilitati a svolgere, senza fini di lucro, attività prevalente negli ambiti di cui all'art. 3.
2. Nel caso di eventi particolarmente significativi per prestigio, rilevanza e risonanza mediatica, la Giunta comunale può, con decisione motivata, derogare al requisito della territorialità della sede legale.
3. Non possono essere destinatari di contributi o vantaggi le persone fisiche, i partiti, i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, o altre aggregazioni, comunque denominate, operanti con finalità di propaganda politica.
4. Non possono essere destinatari del contributo o del vantaggio gli enti e/o associazioni aventi, al momento della richiesta, collaborazioni in essere con

l'Amministrazione in applicazione del Regolamento per l'amministrazione condivisa di beni materiali ed immateriali del Comune di Como.

5. Il soggetto richiedente il contributo e/o vantaggio nell'istanza deve presentare:

- a) dati identificativi/fiscali e recapiti completi, incluso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- b) descrizione approfondita dell'iniziativa per cui si richiede il beneficio (luogo, periodo, attività da svolgersi e modalità di svolgimento), con espressa dichiarazione dell'assenza di scopo di lucro nella realizzazione della medesima;
- c) contributo e/o vantaggio richiesto;
- d) riferimento all'area/e di intervento di cui all'art. 3 del presente Regolamento, della finalità pubblica perseguita e del beneficio a favore della comunità locale;
- e) bilancio preventivo (entrate/uscite) dell'iniziativa, con indicazione di eventuali altri contributi pubblici;
- f) dichiarazioni relative all'assenza di cause ostative e al rispetto delle disposizioni previste dal vigente PIAO - sezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- g) dichiarazioni relative al rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione richiamati nel presente Regolamento;
- h) copia dell'atto costitutivo\statuto;
- i) dichiarazione di assenza di posizioni debitorie pendenti con il Comune di Como, fatti salvi i casi di piani di rientro concordati e puntualmente osservati;
- l) autocertificazione di cui al successivo articolo 9 comma 1.

6. I beneficiari del contributo e/o del vantaggio devono svolgere la propria attività o realizzare le iniziative entro il territorio comunale. Saranno ammesse iniziative o attività svolte al di fuori del territorio comunale solo laddove rientrino nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e/o presentino contenuti attinenti alla città, o che comportino un significativo ritorno di immagine per Como.

7. Possono altresì essere destinatari di contributi o vantaggi gli enti pubblici.

Art. 5

(Criteri per l'erogazione dei contributi e dei vantaggi)

1. I contributi ed i vantaggi sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, applicabili anche singolarmente:

- significatività, pertinenza dell'attività e/o dell'iniziativa;
- capacità dell'attività e/o dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine della Città, in tutte le sue manifestazioni;
- quantità e qualità delle attività e/o delle iniziative programmate;

- originalità ed innovazione delle attività e/o delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- capacità di autofinanziamento;
- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- garanzia di accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
- affidabilità del soggetto richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte, attività e/o iniziative svolte.

Art. 6

(Procedimento per la quantificazione dei contributi per iniziative)

1. La concessione del contributo viene accordata su richiesta del soggetto interessato, da presentare almeno trenta giorni prima della data prevista per l'attività o per l'iniziativa ed è subordinata alla disponibilità di fondi a bilancio. Il dirigente competente cura l'istruttoria della richiesta di contributo. Il contributo viene assegnato in tempo utile per lo svolgimento della iniziativa / attività, in forza di determinazione dirigenziale, previa adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale stabilisce la somma massima da destinare a contributo, che non potrà in ogni caso essere superiore al 75% della differenza tra uscite ed entrate stimate. Nessun contributo sarà destinato laddove siano previste entrate superiori alle uscite.
3. La definitiva quantificazione del contributo da erogare avverrà con determinazione dirigenziale a seguito della rendicontazione prevista dal successivo articolo 8, con applicazione contestuale dei seguenti criteri:
 - l'importo non potrà eccedere la somma massima stabilita dalla Giunta Comunale;
 - l'importo, nei limiti della somma massima stabilita dalla Giunta Comunale, non potrà essere superiore al 75% della differenza tra uscite ed entrate rendicontate. Nessun contributo potrà essere erogato in caso di entrate superiori alle uscite.
4. Nei preventivi di spesa non possono essere compresi eventuali compensi erogati ai soci/associati del soggetto organizzatore e le prestazioni rese da tutti coloro che, a titolo di volontariato, collaborino con lo stesso, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione da soggetti terzi.
5. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi.
6. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 7
(Procedimento per l'erogazione dei vantaggi per iniziative)

1. La concessione di vantaggi economici viene accordata su istanza del soggetto interessato da presentare almeno trenta giorni prima della data prevista per l'attività o per l'iniziativa. Il dirigente competente cura l'istruttoria della richiesta pervenuta. I vantaggi vengono assegnati in forza di determinazione dirigenziale, previa adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale.
2. I vantaggi possono consistere nella riduzione o nella esenzione di tariffe comunali nel rispetto della normativa vigente, nella messa a disposizione di spazi, locali, immobili, beni e servizi della Amministrazione.
3. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi concessi esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nella richiesta presentata. Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode dei beni concessi in uso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del Codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
4. Nel caso di concessione in uso dei beni di proprietà comunale, il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.

Art. 8
(Rendicontazione)

1. Il soggetto beneficiario deve presentare un dettagliato bilancio consuntivo delle iniziative realizzate, trasparente e verificabile, dal quale risultino chiaramente le modalità di utilizzo dei contributi e dei vantaggi allo scopo erogati dall'Ente.
2. Per la rendicontazione dei contributi, a seguito dell'esecuzione dell'attività e/o dell'iniziativa, ai fini della liquidazione i beneficiari dovranno presentare:
 - relazione illustrativa dell'attività e/o dell'iniziativa;
 - rendiconto consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario;
 - rendiconto consuntivo dell'attività e/o dell'iniziativa, distinguendo le singole voci di entrata e di uscita;
 - idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite.
3. Le spese e le entrate dovranno essere pertinenti rispetto a quanto preventivato nella richiesta. L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, valuterà come ammissibili unicamente le voci di spesa strettamente connesse e funzionali alla realizzazione dell'attività e/o iniziativa e direttamente imputabili ad essa. Non saranno riconosciute spese prive di idonea documentazione.
4. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.
5. Per la rendicontazione relativa ai vantaggi concessi, il bilancio consuntivo di cui al comma 1 deve essere presentato entro 30 giorni

dalla conclusione della iniziativa, salvo motivato impedimento che sarà valutato insindacabilmente dall'amministrazione, pena l'esclusione dalla attribuzione di vantaggi e contributi comunali per un quinquennio e ripetizione dell'equivalente del vantaggio concesso.

Art. 9 **(Ulteriori obblighi dei beneficiari)**

1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e/o vantaggi è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiara di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.

2. I beneficiari hanno l'obbligo:

- di utilizzare i contributi e/o i vantaggi esclusivamente per le attività e/o iniziative per cui sono stati concessi;
- di comunicare tempestivamente al Settore competente del Comune eventuali modifiche parziali delle attività e/o delle iniziative;
- di pubblicizzare la concessione di contributi e/o di vantaggi da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative.

3. Tutto il materiale divulgativo e pubblicitario, anche online, relativo ad iniziative che beneficiano di vantaggi e/o contributi comunali, deve recare la seguente dicitura ben visibile: "*Con il contributo del Comune di Como*", pena la revoca del beneficio accordato e la ripetizione dell'equivalente del vantaggio concesso.

Art. 10 **(Concessione di contributi a sostegno della attività ordinaria di enti e associazioni)**

1. L'erogazione dei contributi a sostegno dell'attività ordinaria di enti e associazioni è riservata agli enti del terzo settore iscritti al RUNTS e alle associazioni sportive iscritte nel Registro Nazionale CONI delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, aventi sede legale nel Comune di Como da almeno tre anni e che in base all'atto costitutivo/statuto svolgono attività prevalente negli ambiti di cui all'art. 3.

2. L'assegnazione di tali contributi avviene, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, previa pubblicazione di apposito bando/ avviso a cura del Dirigente competente, sulla base di linee di indirizzo stabilite di volta in volta dalla Giunta in relazione a progetti e a programmi che possono essere ricondotti allo sviluppo delle funzioni amministrative e dei servizi in attuazione del principio di sussidiarietà.

3. Il bando / avviso declina nel dettaglio i requisiti, i tempi, le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'assegnazione dei contributi. Per

quanto compatibili trovano applicazione le disposizioni del presente regolamento previste per la concessione dei contributi per singole iniziative.

Art. 11

(Erogazione contributi e/o vantaggi per eventi di rilievo nazionale o internazionale)

La Giunta Comunale, con motivata deliberazione, può disporre l'erogazione di contributi e/o vantaggi in deroga a quanto previsto nel presente regolamento per la realizzazione sul territorio comunale di particolari iniziative / eventi artistici, culturali o sportivi aventi rilievo nazionale o internazionale, in grado di generare un ritorno di immagine per la Città di Como, con conseguente potenziamento dell'attrattività turistica, valorizzazione del territorio e crescita economica del tessuto socio-produttivo.

Art. 12

(Contributi economici alle scuole dell'infanzia paritarie)

1. Alle scuole dell'infanzia paritarie senza fini di lucro che hanno sezioni attive nella Città di Como possono essere erogati contributi ordinari al fine di garantire alle famiglie residenti la libertà di scelta educativa.
2. L'assegnazione di tali contributi avviene, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, a cura del Dirigente competente, sulla base di linee di indirizzo stabilite, prima dell'inizio di ogni anno formativo, dalla Giunta in relazione a progetti e a programmi che si intendono sostenere.
3. Annualmente ogni scuola paritaria, dovrà trasmettere entro il mese di ottobre:
 - a) il rendiconto dell'esercizio precedente, dal quale deve risultare l'utilizzo dei contributi comunali;
 - b) elenco degli alunni residenti e frequentanti, con indicazione del numero di bambini disabili e di sezioni relative all'anno scolastico concluso.
4. L'inadempimento agli obblighi di trasmissione della documentazione di cui al punto precedente costituisce condizione ostativa all'accesso al beneficio nelle annualità successive

Art. 13

(Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario)

- 1 I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, sulle pagine *social* o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii.
- 2 L'inosservanza degli obblighi citati al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione pari all'1% degli importi ricevuti (con importo minimo fissato in

duemila euro), nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 125 ter della legge n. 124/2017, come modificato dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii., dal 1° gennaio 2020.

3 Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui al comma precedente comporta altresì la revoca e restituzione integrale del beneficio erogato.

Art. 14

(Entrata in vigore ed abrogazioni)

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo on line del Comune, unitamente alla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.

2. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 11/4/1991 e ss.mm.ii. e ogni altra disposizione regolamentare in contrasto.